

CONVENZIONE DI COSTITUZIONE DELLA
"AGRUPACIÒN EUROPEA DE COOPERACIÒN TERRITORIAL
CIUDADES DE LA CERAMICA, AECT LIMITADA"
(AEuCC, AECT limitada)

"GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
CITTÀ DELLA CERAMICA, GECT A RESPONSABILITÀ LIMITATA"
(AEuCC, GECT limitata)

RIUNITI

D^a. Isabel María Sánchez Ruiz, Presidente dell'Associazione Spagnola Città della Ceramica

D. Antoine Di Ciaccio, Presidente dell'Associazione Francese Città della Ceramica

D. Stefano Collina, Presidente dell'Associazione Italiana Città della Ceramica

D. Ilie Fârtat, Presidente dell'Associazione Rumena Città della Ceramica

INTERVENGONO

tutti, ciascuno in qualità di Presidente delle rispettive Associazioni Nazionali "Città della Ceramica", rappresentanti legali delle stesse, in conformità con gli statuti o documenti attraverso i quali sono disciplinati;

e

MANIFESTANO

- I. La volontà delle associazioni che rappresentano di creare fra loro un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT).
- II. Che le decisioni per la loro partecipazione sono state adottate da ciascuno in conformità con le procedure previste in forma legale, in conformità con gli statuti o documenti che governano il loro funzionamento e che essi sono conformi alle norme di legge di ciascuno dei propri rispettivi Stati, associando in allegato i certificati di adozione di tali accordi.
- III. Che, pertanto, accettano di firmare la presente convenzione, con le seguenti

CLAUSOLE

Prima: Motivazione

Con la presente Convenzione di costituzione ed il relativo Statuto, le Associazioni delle Città della Ceramica di Spagna, Francia, Italia e Romania, che agiscono nell'ambito dei poteri ad essi assegnati dalle proprie rispettive legislazioni, si impegnano a svolgere strategie e azioni di cooperazione territoriale, nel settore ceramico, in tutti i suoi aspetti, come direzione principale delle proprie attuazioni, con l'obiettivo di pianificare, coordinare, sviluppare, promuovere e organizzare le proprie azioni a favore della città e dei territori nazionali che fanno parte delle proprie associazioni e con lo scopo di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale prevista dal Titolo XVIII del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, in conformità con il Decreto Reale spagnolo 37/2008 del 18 gennaio, nel quale sono state adottate le misure necessarie per l'efficace attuazione del regolamento 1082/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 5 luglio 2006, relativo al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) e secondo il protocollo firmato dai rappresentanti delle quattro associazioni nazionali delle città della ceramica citate, il 12 Dicembre 2009 a Talavera de la Reina (Toledo), chiamato "Dichiarazione di Talavera".

Seconda: Costituzione della AeuCC

Per dare attuazione alla cooperazione menzionata nella prima clausola, le parti concordano di costituire tra loro un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, nel quadro giuridico istituito dal regolamento n. 1082 / 2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 5 Luglio 2006, anch'esso citato nel presente documento come Regolamento GECT.

Terza: Nome e sede legale

Il GECT è denominato "Agrupación Europea de Cooperación Territorial Ciudades de la Ceramica, AECT limitada" abbreviato in sigla "AEuCC, AECT limitada" (*n.d.t.: traduzione italiana: "Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Città della Ceramica, GECT a responsabilità limitata" in sigla AEuCC limitata*), citato da ora in poi come AEuCC.

La AEuCC ha sede legale presso il:
Ayuntamiento de Totana (*n.d.t.:Municipio di Totana*)
Plaza de la Constitución, 1
E- 30850 Totana (Murcia), España

Quarta: Ambito territoriale di attuazione

La AEuCC svolge principalmente le sue funzioni nell'ambito dei territori nazionali dei suoi membri, ovvero in Spagna, Francia, Italia e Romania. Tali funzioni dovranno sempre rimanere nell'ambito di competenza di ciascun membro ai sensi del Diritto nazionale e nel quadro dei progetti di cooperazione territoriale.

Quinta: Scopo, funzioni, durata e scioglimento

5.1. Obiettivo specifico e funzioni: È istituito come un obiettivo specifico della AEuCC la cooperazione territoriale, nella direzione principale del settore ceramico, con il fine di produrre un maggiore sviluppo e coesione economica e sociale. Legato all'obiettivo specifico e per quanto riguarda l'articolo 7.4 del regolamento GECT, sono definite come funzioni della AEuCC le seguenti:

- a. L'identificazione, promozione ed attuazione di progetti ed azioni congiunte di cooperazione territoriale nel campo della ceramica che risultino di interesse per i propri membri.
- b. La valorizzazione, tutela, conservazione e diffusione del patrimonio culturale, artistico ed etnografico della ceramica europea.
- c. Lo sviluppo turistico e culturale dei propri territori e città, relativo all'asse centrale che per tutti è la ceramica.
- d. Il miglioramento dell'artigianato ceramico in campi come la progettazione di nuovi prodotti, il processo di produzione, nuovi materiali e tecniche di commercializzazione.
- e. La promozione della formazione professionale nei diversi ambiti della ceramica, con il fine di aumentarne la competitività.
- f. L'organizzazione di eventi internazionali quali conferenze, mostre, fiere, biennali e simili per migliorare la diffusione delle conoscenze e le buone pratiche nei campi d'azione propri dei membri firmatari della presente Convenzione.
- g. Nell'ambito di progetti di dimensione europea, finanziati o non dall'Unione Europea, l'AEuCC potrà attuare azioni di promozione e diffusione della ceramica in un ambito territoriale uguale o maggiore a quello dell'Unione Europea.
- h. Il miglioramento dei processi di produzione della ceramica per aumentare l'efficienza energetica, ridurre l'inquinamento e migliorare il trattamento dei rifiuti, con il fine di migliorare l'ambiente e la qualità di vita dei cittadini.
- i. La realizzazione di azioni di analisi, ricerca e studio, finalizzate allo sviluppo economico del settore ceramico, in modo particolare nel ramo artigianale e artistico, nonché in integrazione e sinergia con il settore della ceramica industriale, in materia di occupazione, innovazione, nuove tecnologie, pratiche commerciali, internazionalizzazione, clusters, proprietà intellettuali e altre simili.

- j. Promuovere la creazione di nuove associazioni nazionali di città della ceramica con il fine di aumentare l'ambito territoriale proprio della AEuCC.
- k. Rafforzare il sentimento di appartenenza ad un'identità europea propria e distintiva, fondata sui valori culturali e storici comuni e sulla cooperazione tra città di antica tradizione ceramica.

È assolutamente escluso lo scopo di lucro come fine della AEuCC.

5.2. Durata: La AEuCC è costituita per un periodo di 25 anni, durata che sarà tacitamente rinnovata se non viene data esecuzione alla procedura di scioglimento prevista dallo Statuto.

5.3. Scioglimento: I membri della AEuCC possono decidere all'unanimità sullo scioglimento della stessa, d'accordo con quanto stabilito dal Regolamento GECT all'articolo 12, relativo alle liquidazione, insolvenza, sospensione dei pagamenti e responsabilità ed all'articolo 14, relativo allo scioglimento e dallo Statuto della AEuCC.

Lo scioglimento della AEuCC dovrà essere oggetto di una motivata deliberazione dell'Assemblea e adottata all'unanimità dai suoi membri. La deliberazione dovrà prevedere l'insieme delle conseguenze dello scioglimento, in particolar modo le condizioni di mantenimento o di continuazione di ogni tipologia di impegni: di bilancio, finanziaria, sociale o rispetto ai terzi.

Senza pregiudicare gli obblighi previsti dal Regolamento GECT, lo scioglimento si attua a seguito della deliberazione, secondo le forme e ad opera delle autorità competenti previste dal diritto spagnolo e secondo le disposizioni previste dall'articolo 14 del Regolamento GECT.

In caso di scioglimento, i membri della AEuCC mantengono le proprie responsabilità, secondo le proprie contribuzioni, gli accordi e le obbligazioni risultanti dall'attività della AeCC.

5.4. Liquidazione: In caso di scioglimento della AEuCC, i suoi conti vengono liquidati e il patrimonio è diviso tra i suoi membri in proporzione al loro contributo, previsto dall'articolo 23 dello Statuto, a tutela della garanzia del diritto di terzi.

L'Assemblea della AEuCC definirà le precise condizioni della liquidazione, nel rispetto della legislazione spagnola in materia.

Sesta: Membri

La AeCC è composta dalle seguenti associazioni:

- Associazione Spagnola delle Città della Ceramica (AeCC)
- Associazione Francese delle Città della Ceramica (AfCC)
- Associazione Italiana delle Città della Ceramica (AiCC)
- Associazione Rumena delle Città della Ceramica (ArCC)

Settima: Legislazione applicabile

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2 del Regolamento GECT, la AEUCC verrà amministrata secondo quanto previsto dal Regolamento n. 1082/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo, del 5 luglio 2006, dal Real Decreto spagnolo 37/2008 del 18 gennaio e dalla Convenzione e dallo Statuto di questo GECT. Le rimanenti materie e ogni altra questione, sono disciplinate dalle leggi dello Stato spagnolo.

In accordo con quanto disposto nell'art.8.e del Regolamento GECT, la legislazione applicabile per l'interpretazione e l'applicazione della presente Convenzione e dello Statuto è la spagnola.

In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione e dello Statuto, le parti interessate si impegnano ad avviare opportuni negoziati e, in particolare, a ricorrere alla mediazione di una parte della AEUCC, non coinvolta nella lite, o di una terza parte neutrale, adatta a perseguire un accordo amichevole. Se nessuna soluzione negoziata viene raggiunta, le parti convengono che interverrà la giurisdizione spagnola, la quale è competente.

Ottava: Reciproco riconoscimento e controllo finanziario

I membri dell'AEUCC si riconoscono parimenti nei termini stabiliti dal Regolamento GECT, nelle ulteriori norme europee di applicazione, nella presente Convenzione di costituzione e nello Statuto conseguente che lo completa, nelle facoltà, diritti ed obbligazioni da tutti essi derivanti.

Le modalità del controllo finanziario sono quelle previste dalla legislazione spagnola, oltre quelle che disciplinano programmi ed organismi dai quali eventualmente si proceda sulla base di fondi da essi derivanti.

Le modalità relative al controllo finanziario sono definiti all'art. 27 dello Statuto.

Nona: Modifica della Convenzione

9.1. L'avvio del processo di modifica della presente Convenzione è di competenza del Comitato Esecutivo.

9.2. Qualsiasi modifica della Convenzione dovrà essere approvata dall'Assemblea all'unanimità, con la presenza di almeno la metà dei rappresentanti di ognuno dei membri della AEUCC.

9.3. Qualsiasi modifica della Convenzione deve rispettare le condizioni previste dal Regolamento GECT, in particolare quanto previsto nell'ultimo paragrafo dell'articolo 4 .

9.4. Ogni modifica della Convenzione comporta obbligatoriamente una modifica dello Statuto, ai sensi dell'art.9 del regolamento GECT. Di conseguenza e in conformità con l'art.5.1 di tale Regolamento, sarà necessario eseguire una nuova procedura di registrazione e pubblicazione dello Statuto.

In approvazione di quanto sopra, i firmatari, in rappresentanza delle rispettive Associazioni ed in qualità di membri fondatori della “Agrupaciòn Europea de Cooperaciòn Territorial Ciudades de la Ceràmica, AECT limitada”, firmano la presente Convenzione, realizzata in quadruplica copia e nelle lingue spagnolo, francese, Italiano e rumena, a _____, il _____.

D ^a Isabel María Sánchez Ruiz Presidente della AeCC	D. Antoine Di Ciaccio Presidente della AfCC
D. Stefano Collina Presidente della AiCC	D. Ilie Fârtat Presidente della ArCC